



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32542**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **87660** riferibile all'agente contabile **Loreta Isolani**, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR) per l'**esercizio 2023**;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all'udienza pubblica del 12 novembre 2025 tenutasi con l'assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Francesca Dimita.
Comparsa l'agente contabile Loreta Isolani.

FATTO

1. Con relazione n. 244/2025, il Magistrato relatore sottoponeva al giudizio del Collegio il conto giudiziale n. 87660, relativo al periodo di gestione 1°

	gennaio – 31 dicembre 2023, reso dall’agente contabile Loreta Isolani, quale	
	consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di	
	Roverchiara (VR).	
	Con nota istruttoria del 7 marzo 2025 il Comune veniva invitato a produrre	
	l’integrazione documentale necessaria, comprendente l’estratto delle	
	immobilizzazioni finanziarie dal conto del patrimonio, la relazione del	
	Servizio Economico-Finanziario sugli organismi partecipati, le eventuali	
	direttive impartite all’agente, il prospetto dei risultati delle partecipate, la	
	relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. e il provvedimento	
	di parificazione. La documentazione richiesta veniva depositata il 27 marzo	
	2025 tramite il servizio DAeD.	
	L’esame congiunto del conto e degli atti integrativi evidenziava, tuttavia, una	
	divergenza tra i valori riportati nel Mod. 22 e quelli risultanti dalle scritture	
	patrimoniali. Infatti, nel conto giudiziale la consistenza delle partecipazioni	
	del Comune – in CAMVO S.p.A. e ESA-Com S.p.A. – era indicata al solo	
	valore nominale, pari a complessivi € 177.251,00, invariato sia al 1° gennaio	
	sia al 31 dicembre 2023. Il conto del patrimonio, invece, riportava per le	
	medesime partecipazioni valori significativamente superiori, pari a €	
	326.720,12 al 1° gennaio 2023 e € 344.972,44 al 31 dicembre 2023,	
	determinati secondo il metodo del patrimonio netto, sulla base degli ultimi	
	bilanci approvati dalle società partecipate.	
	Lo scostamento risultava confermato anche dalla nota del Responsabile del	
	Servizio Economico-Finanziario del 26 marzo 2025, che esplicitava come, nel	
	Mod. 22, fosse stato riportato esclusivamente il valore nominale dei titoli, in	
	contrasto con la metodologia applicata nello stato patrimoniale.	
	2	

	Ritenute sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 145, co. 4, c.g.c., il	
	Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.	
	2. Con memoria depositata il 24 settembre 2025, l’agente contabile offriva una	
	ricostruzione puntuale delle modalità con cui, nel corso degli anni, il Comune	
	aveva predisposto i conti del consegnatario.	
	L’agente riconosceva altresì le criticità segnalate dal Magistrato relatore e, in	
	particolare, l’utilizzo del valore nominale in luogo del patrimonio netto e la	
	manca di coerenza tra il conto giudiziale e lo stato patrimoniale.	
	Nella memoria si dava nondimeno conto dell’impegno assunto dall’Ente per	
	superare definitivamente tale impostazione. A partire dall’esercizio 2024,	
	infatti, il Comune aveva infatti deciso di adottare un criterio di valutazione	
	pienamente coerente con i principi dell’armonizzazione contabile, riportando	
	nel conto del consegnatario gli stessi valori delle partecipazioni utilizzati nel	
	conto del patrimonio.	
	3. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 compariva l’agente contabile e	
	il Pubblico Ministero si rimetteva alle conclusioni del Collegio.	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 87660, reso dal	
	consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara	
	(VR) per l’esercizio finanziario 2023. Il Collegio è chiamato a verificare se il	
	conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni	
	affidati all’agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata	
	dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.	
	Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto	
	3	

	non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica	
	l'accertamento dell'attendibilità della consistenza economico-patrimoniale	
	dei beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la	
	cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l'esercizio di diritti e	
	l'assunzione di obblighi rilevanti per l'Ente.	
	II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e	
	sull'allineamento al conto del patrimonio	
	L'esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l'agente contabile ha	
	provveduto a indicare le partecipazioni dell'Ente sulla base del solo valore	
	nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del	
	patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una	
	significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore	
	riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto	
	all'esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali	
	emergenti dalle scritture dell'Ente.	
	Il Collegio rileva che tale modalità espositiva non è compatibile con la	
	funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano	
	rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Come	
	affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione	
	riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati,	
	costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori	
	indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.	
	Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni	
	intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore	
	meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come	
	4	

		nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.	
		In questa prospettiva il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell'allegato 4/3	
		al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive	
		che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo	
		bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali	
		che ne riflettano comunque l'effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla	
		precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della	
		partecipazione, proporzionata all'andamento dell'ente partecipato e quindi	
		coerente con la realtà economica della gestione.	
		Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore	
		nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione	
		della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si	
		producono nel corso dell'esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110,	
		112 e 113 del 2025). Va, peraltro, dato atto che l'Ente ha rappresentato di	
		avere adottato, a decorrere dall'esercizio 2024, il criterio del patrimonio netto	
		per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario,	
		allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del	
		patrimonio e ai principi contabili richiamati.	
		III. Sulla relazione dell'organo di controllo ex art. 139 c.g.c.	
		L'art. 139, c. 2, c.g.c. impone che l'organo di controllo rediga una relazione	
		puntuale sulle verifiche compiute, attestando l'esattezza delle operazioni e la	
		corrispondenza tra i valori riportati nel conto giudiziale e quelli risultanti dalle	
		scritture patrimoniali dell'Ente. La relazione depositata dall'Ente si limita ad	
		attestare la presentazione e la parificazione del conto, senza svolgere alcuna	
		verifica puntuale sulla correttezza dei valori esposti o sulla loro coerenza con	
		5	

	le scritture patrimoniali dell'Ente. Tale modalità, meramente ricognitiva, non	
	è conforme ai requisiti fissati da questa Sezione, che attribuisce alla relazione	
	una funzione di garanzia sostanziale dell'esattezza e completezza del conto	
	(tra le altre, Sez. giur. Veneto, ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023).	
	IV. Conclusioni	
	In conclusione, le irregolarità riscontrate non attengono alla sussistenza di	
	ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma riguardano la parziale e non	
	fedele rappresentazione delle partecipazioni dell'Ente, nonché la mancata	
	valutazione delle relative quote secondo i criteri richiesti dai principi	
	dell'armonizzazione contabile. Le giustificazioni e gli impegni prospettati	
	dall'agente contabile nella memoria – che il Collegio considera con favore,	
	anche in ragione delle ridotte dimensioni del Comune di Roverchiara e delle	
	conseguenti limitate risorse organizzative – non consentono, tuttavia, di	
	superare le criticità che connotano il conto per l'esercizio esaminato.	
	Ne consegue che il conto giudiziale n. 87660 deve essere dichiarato irregolare,	
	ai sensi dell'art. 149, c. 3, c.g.c.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32542 del registro di Segreteria	
	dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 87660 .	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	6	

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Innocenza Zaffina

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 04/12/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo